



Roma, Li 13 ottobre 2020

**Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA

#### *L'iter legislativo del decreto Rilancio*

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

#### *Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*

In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, il cui commento sarà posto alla Vostra attenzione prossimamente.

In data 6 ottobre 2020, è stata approvata dal Senato la “Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, con il nuovo titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

In data 12 ottobre, è stato sottoposto all'esame dell'assemblea della Camera.

#### *Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33, è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

#### *Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto e al chiuso.

### NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. **Publicato sul sito del Ministero del lavoro il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 attuativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**

In data 7 ottobre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto emanato in attuazione dell'art. 53, comma 1 del CTS, che disciplina le procedure di iscrizione degli enti del

Terzo settore presso il RUNTS, le modalità di deposito degli atti nel Registro, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro stesso.

Si resta in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.

**2. L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’accesso al cd. Art bonus, di cui all’art. 1 del D.L. 83/2014**

In data 7 ottobre 2020, con le risposte 451, 452 e 453, l’Agenzia si è soffermata sui requisiti necessari per fruire del beneficio fiscale conosciuto come Art bonus.

La misura consiste in un credito d’imposta pari al 65% dell’erogazione in denaro effettuata da parte di persone fisiche o giuridiche per la manutenzione, il sostegno, il restauro e il potenziamento di istituti e luoghi della cultura di «appartenenza pubblica». È proprio su quest’ultimo concetto che l’Amministrazione finanziaria ha focalizzato la sua attenzione, precisando che la norma intende riferirsi non solo ai beni che sono nella disponibilità dell’ente pubblico, ma anche a quei beni affidati a soggetti privati, purché in possesso di specifiche caratteristiche.

Nell’ulteriore risposta pubblicata il 12 ottobre (n. 464) l’Agenzia delle entrate ancora una volta torna a fornire chiarimenti in materia di Art bonus.

In particolare, viene chiarito che il credito di imposta spetta per le sole erogazioni liberali destinate alla manutenzione, al sostegno e il potenziamento di istituti e luoghi della cultura di «appartenenza pubblica» ma non per quelle strettamente legate all’attività istituzionale dell’ente.

## NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

**1. Risposta n. 457 del 2020: carta di pagamento del dipendente, esenzione dall’imposta di bollo**

Con la risposta ad interpello n. 457 dell’8 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta di bollo su estratto conto di carte di pagamento.

Sul punto, è richiamato l’art. 13, comma 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, il quale introduce l’applicazione dell’imposta di bollo per gli estratti conto, per le lettere ed altri documenti di addebitamento e di accredito di somme, sia provvisti sia sprovvisti di causale di accredito o di addebitamento e relativi benestare, sempreché la somma non superi 77,47 euro.

Tuttavia, la nota n. 1 al comma 2 dell’art 13 prevede la non applicazione dell’imposta nei documenti relativi a rapporti tra enti e imprese e i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri. Ne consegue che, stante il dettato normativo, non trova applicazione l’imposta di bollo alle note di spese presentate dai dipendenti per addebitare le spese al datore di lavoro, il quale sarà tenuto al rimborso.

Tale precisazione, più chiaramente, trova la sua giustificazione nell’evitare artificiosi appesantimenti fiscali ed amministrativi all’interno dell’impresa.

A riguardo, si potrebbe estendere il principio anche al caso di estratti conto di carte di pagamento destinate a clienti-aziende per l’utilizzo dei propri dipendenti, indipendentemente dal fatto che la carta prepagata e il relativo estratto conto vengano emessi da un soggetto terzo che certifica e documenta i rapporti all’interno dell’impresa.

**2. Risposta n. 460 del 2020: trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente, residente in Svizzera**

Con la risposta ad interpello n. 460 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano alla propria dipendente, che risiede in Svizzera.

In particolare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, la tassazione separata trova applicazione sul trattamento di fine rapporto, oltre su altre indennità e somme percepite una tantum, relative alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tra queste, rientrano altresì le somme erogate quale incentivo all’esodo e quelle erogate in rispetto dell’obbligo di non concorrenza.

Tali emolumenti, tuttavia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte e sono tassati secondo quanto espresso nell’art. 19 del TUIR.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a), del TUIR, si considerano prodotti nel territorio italiano, seppure con riferimento ai soggetti non residenti, i redditi derivati dalle indennità di fine rapporto se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Ciò che rileva, ai fini della tassazione italiana di tali emolumenti, è la residenza fiscale di chi eroga, indipendentemente dal luogo in cui è svolta l'attività lavorativa. Sul punto, occorre far menzione anche delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le quali possono modificare quanto finora espresso.

In assenza di una disposizione convenzionale del Modello OCSE sugli emolumenti erogati ai dipendenti in occasione della fine del rapporto, ogni Stato membro può far sussumere le prestazioni nell'ambito dell'art. 15 del Modello di Convenzione fiscale. La norma stabilisce che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

Di conseguenza, nell'ordinamento italiano, gli emolumenti percepiti alla fine del rapporto di lavoro da dipendente, residente in Svizzera, sono tutti riconducibili alla sfera di operatività dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione svizzera,

I redditi da lavoro dipendente, pertanto, sono tassati esclusivamente nello stato di residenza del beneficiario, salvo che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente; caso in cui l'imposizione concorre tra i Paesi. Il sostituto di imposta, infatti, potrà applicare direttamente il regime convenzionale ed escludere dall'applicazione delle ritenute alla fonte la quota parte degli emolumenti soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera.

## ALTRE NOVITÀ

### 1. **Risposta ad interpello n. 455 del 2020: Super-bonus per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce "abitazione principale"**

Con la risposta ad interpello n. 455 del 2020, l'Amministrazione finanziaria fornisce alcuni chiarimenti in materia di *Super-bonus*. In particolare, l'Agenzia delle entrate richiama l'art. 119 del Decreto Rilancio, il quale regola la detrazione delle spese, sostenute a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in ragione di determinati interventi relativi all'efficienza energetica, oltre che al consolidamento stazioni o, ancora, alla riduzione del rischio sismico degli immobili.

In altri termini, si parla di *Super-bonus*, che riconosce la detrazione, nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, la quale è ripartita in cinque quote annuali, tutte con il medesimo importo. Come noto, il beneficio fiscale in esame si affianca al previgente eco-bonus e al sisma-bonus, regolati rispettivamente dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013.

La disciplina del *Super-bonus*, invece, è indicata nei commi 1-8 dell'art. 119, già posto all'attenzione, il quale indica tanto i requisiti soggettivi quanto quelli tecnici relativi agli interventi.

Con riferimento ai requisiti soggettivi del *Super-bonus*, il comma 9, lettera b) del citato articolo 119 prevede che il bonus si applichi agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.

Il comma 10, tuttavia, chiarisce che i soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Così come confermato dalla Circolare n. 24/E del 2020, il *Super-bonus* viene riconosciuto per le spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Avendo riguardo agli interventi antisismici, invece, la medesima Circolare stabilisce che, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Inoltre, il beneficio è riconosciuto a fronte del sostenimento delle spese relative a determinati interventi, mirati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi trainanti), oltre che ad ulteriori interventi, realizzati contestualmente ai primi (cd. interventi trainati).

Sia nel primo sia nel secondo caso, gli interventi devono avere determinati requisiti. Ed esattamente, gli stessi devono essere realizzati:

- i)* su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- ii)* su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- iii)* su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- iv)* nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

L'agevolazione, tuttavia, si riconosce anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, i quali rientrano nella categoria di ristrutturazione edilizia, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, non rilevando la condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

In ultimo, giova richiamare altresì l'art. 121 del decreto Rilancio, il quale prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica, ex art. 14 del decreto legge n. 63 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In via alternativa, i medesimi contribuenti possono anche optare per la cessione ad altri soggetti del credito di imposta con un importo pari alla detrazione. Tra i soggetti, rientrano gli istituti di credito, altri intermediari finanziari.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo  
Cordiali saluti.

**Studio ACTA - ENBIMS**